



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Liquidazione controllata: xxx (n. 2/2024)
Giudice delegato: dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
Liquidatore: dott. Paolo Sebastiani

Oggetto: istanza depositata dal liquidatore in data 04/02/2025

Il Giudice delegato,

letta l'istanza depositata in data 04/02/2025 dal liquidatore, il quale chiede che venga attestato che non è disponibile il denaro necessario a sostenere le spese occorrenti per la costituzione della procedura nel giudizio di divisione ex art. 791 *bis* c.p.c. pendente dinanzi al Tribunale di Terni (N.R.G. 1398/2024), già autorizzata con decreto del 26.7.2024;

vista la sentenza n. 121/2024 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 144 d.P.R. 115/2022, nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese; ritenuto che sussistono i presupposti per la predetta attestazione, stanti la rituale richiesta del liquidatore e l'attuale indisponibilità di denaro sufficiente da parte della procedura concorsuale;

precisato che, in base al combinato disposto degli artt. 144 e 136 D.P.R. 115/02, e non apparendo, in particolare, tale ultima norma compatibile con l'ammissione d'ufficio al gratuito patrocinio, compete al giudice delegato (e non al magistrato che procede) l'eventuale revoca dell'ammissione nel caso in cui, nel corso del processo in cui è parte la procedura, venga acquisito all'attivo denaro sufficiente (al netto del pagamento dei crediti prededucibili che, nella relativa graduazione, precedano il difensore) a sostenere le spese per la costituzione in giudizio, per cui il liquidatore dovrà immediatamente segnalare a questo giudice l'eventuale sopravvenienza (nelle more del procedimento di cui all'istanza) di tale denaro ai fini della revoca del presente provvedimento;

visto l'art. 144 D.P.R. 115/02,

attesta

che non è disponibile il denaro necessario per le spese occorrenti per la costituzione nel giudizio N.R.G. 1398/2024 con il patrocinio dell'avv. Francesco Angeli, già autorizzata con provvedimento del 26.7.2024, invitando il liquidatore a segnalare immediatamente a questo giudice delegato l'eventuale sopravvenienza (nelle more del procedimento di cui all'istanza) di tale denaro ai fini della revoca del presente provvedimento.

Si comunichi.

Terni, 05/02/2025

Il giudice delegato
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli